

N. 00421/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2013, proposto da:

Fidelitas Spa, La Ronda Servizi di Vigilanza Spa, Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell'Ordine Srl, Istituto di Vigilanza Città di Treviglio Srl, rappresentate e difese dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Bruna Lazzerini e Tullio Castelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via F. Crispi n. 3;

contro

Sacbo Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Bertacchi, Cristina Alba Cominelli, con domicilio eletto presso Cristina Alba Cominelli in Brescia, Via Solferino, 67;

nei confronti di

Italpol Vigilanza Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Napoli, Chiara Ghidotti, Giovanni Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Chiara Ghidotti in Brescia, Via Solferino, 55;

Sipro Sicurezza Professionale Srl con Unico Socio, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, non costituitisi in giudizio;

per l'opposizione di terzo

ALLA SENTENZA DI QUESTO TRIBUNALE N. 952/2013, DEPOSITATA IL 13/11/2013 SU RICORSO DI ITALPOL VIGILANZA S.R.L.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italpol Vigilanza Srl e di Sacbo Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il raggruppamento ricorrente ha partecipato alla gara per l'affidamento triennale (dall'1/4/2011 al 31/3/2014) dei servizi di sicurezza e vigilanza in ambito aeroportuale, bandita dalla SACBO S.p.a. nella sua qualità di Ente di gestione dell'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio, piazzandosi al quarto posto. Al termine di un ampio contenzioso, il R.T.I. Italpol Vigilanza Srl con Sicuritalia Spa risultava vincitore, anche in esito alla sentenza di questo Tribunale 13/11/2013 n. 952.

Ad avviso del RTI Fidelitas il contratto stipulato dal raggruppamento aggiudicatario con SACBO (la formale sottoscrizione ha avuto luogo in data 19/11/2013) si discosta dai contenuti e dalle prescrizioni di gara, e la predetta pronuncia – che ha statuito l'illegittimità della revoca dell'aggiudicazione a Italpol – è censurabile nella parte in cui ha disposto che il risarcimento avvenga in forma specifica.

Con l'introdotta ricorso RTI Fidelitas si oppone alla sentenza di questo TAR n. 952/2013, deducendo in diritto la violazione degli artt. 30 e 34 del Codice del processo amministrativo, dell'art. 2058 del c.c., l'eccesso di potere, la mancata valutazione delle disposizioni del bando e degli atti conseguenti, poiché il risarcimento in forma specifica (mediante stipulazione del contratto relativo al servizio oggetto di gara) è stato disposto senza specificarne le ragioni e senza dunque valutare i presupposti di cui all'art. 2058 del c.c., le circostanze di fatto e il comportamento

complessivo delle parti (cfr. art. 30 c.p.a.). In particolare la *lex specialis* prevedeva una durata contrattuale dall'1/4/2011 al 31/3/2014, con possibilità di proroga di 1 anno, ancorando il contratto a quel preciso arco temporale in relazione alle condizioni di mercato di quel periodo: si tratta di una scelta alla quale l'amministrazione si è auto-vincolata, ma detta circostanza non è stata presa in esame dalla sentenza opposta. Inoltre il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione sulla convenienza economica per la stazione appaltante, né sulla rilevante circostanza della "sottrazione" del contratto alla concorrenza per 3 anni, procurata da una pronuncia emessa "*ultra petita*" rispetto alla generica richiesta risarcitoria in forma specifica.

Si sono costituite in giudizio SACBO e Itapol, formulando eccezioni in rito e chiedendo nel merito la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 9/4/2014 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il gravame è infondato e merita di essere respinto, a prescindere dalle eccezioni in rito sollevate.

1. La doglianza sollevata deve essere disattesa anzitutto in virtù di quanto statuito da questa Sezione nella recente sentenza 19/3/2014 n. 285. Con i terzi motivi aggiunti l'odierno RTI opponente impugnava la dedotta ri-negoziazione del contratto, avendo la stazione appaltante previsto un arco temporale diverso (dall'1/4/2014 al 31/3/2017) da quello originariamente previsto dal bando (specifico triennio 1/4/2011 – 31/3/2014), con alterazione delle condizioni negoziali, prevedendo l'eliminazione della clausola dell'invariabilità delle tariffe per l'intera durata contrattuale. Questo Tribunale dichiarava l'infondatezza del profilo relativo allo spostamento temporale del periodo di aggiudicazione, in quanto "*All'argomento logico della necessità di garantire al legittimo vincitore della procedura competitiva lo svolgimento della commessa per la durata originariamente prevista dalla lex specialis, si affianca il dovere giuridico di ottemperare alla sentenza di questa Sezione 13/11/2013 n. 952, che ha condannato SACBO al risarcimento in forma specifica nei confronti del RTI Itapol / Sicuritalia, mediante stipula del contratto relativo alla prestazione del servizio oggetto della gara. Questa statuizione non può che far*

riferimento all'appalto nella sua estensione temporale triennale, ovviamente decorrente dall'effettivo avvio dell'erogazione della prestazione. Alcun rilievo infine può rivestire l'eliminazione della clausola dell'invariabilità delle tariffe per l'intera durata contrattuale, posto che l'impegno assunto in sede di gara non è comunque venuto meno e – come dedotto dalla difesa comunale – l'aggiudicatario ha confermato l'offerta in tutte le sue componenti senza accampare pretese ulteriori o diverse”.

2. In aggiunta si può osservare quanto segue:

- il disciplinare prevedeva espressamente la facoltà di differire l'inizio dell'affidamento per “*esigenze connesse allo svolgimento della gara o per proprie esigenze operative*”;
- si tratta di un contratto di durata, e pertanto la pretesa dell'aggiudicatario alla sua esecuzione può sempre essere posticipata all'esito di eventuali contenziosi (come nel caso all'esame, con numerosi ricorsi esperiti dallo stesso attuale RTI opponente);
- la sentenza di questo Tribunale n. 952/2013 ha accordato il risarcimento in forma specifica, che rappresenta la forma ordinaria di rimedio per il pregiudizio patito: contrariamente a quanto opina RTI Fidelitas, il giudice è chiamato a garantire (seppur nei limiti della domanda di parte) il soddisfacimento pieno della pretesa azionata in giudizio, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) del Codice del processo amministrativo e del principio di effettività di tutela sancito all'art. 24 della Costituzione;
- non sussiste la lamentata “sottrazione” del contratto alla concorrenza, bensì all'opposto la giusta e doverosa “restituzione” della commessa al legittimo vincitore di una gara il quale – dopo i plurimi ricorsi proposti in sede giurisdizionale – vanta il diritto all'esecuzione dell'appalto per la durata prevista dalla *lex specialis*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso per opposizione in epigrafe.

Condanna parte ricorrente a corrispondere a SACBO e al raggruppamento controinteressato costituito la somma di 2.000 € ciascuno a titolo di spese di lite, oltre a oneri di legge.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente FF

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)